

COMUNE di MIRANDOLA

PROVINCIA di MODENA

=====

Determinazione n. 382 in data 30.6.09

Oggetto: Rinnovo incarico di collaborazione coordinata continuativa al giornalista dott. Luca Marchesi nell'ambito dell'Ufficio Stampa Comunale - sino al 31/07/2009.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

Premesso che nell'ambito dell'attuale organizzazione dell'Ufficio di Staff del Sindaco, è individuato il dott. Fabio Montella giornalista professionista, quale responsabile e coordinatore dello Staff e che al fine di consentirgli di adempiere adeguatamente alle funzioni attribuitegli di responsabile dell'Ufficio stampa e di direttore del mensile "Indicatore Mirandolese", è necessario, individuare una figura esterna in grado di supportare in modo specialistico l'Ufficio Stampa, mediante incarico di collaborazione coordinata e continuativa, precisando che diversamente, per il carico di lavoro non sarebbe possibile garantire correttamente le attività in oggetto;

Ritenuto pertanto di avvalersi di una figura specializzata e qualificata in materia;

Richiamato il Capo IV del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni;

Precisato che, ai sensi dell'art. 31 del suddetto regolamento non si dà corso all'esperimento di procedura selettiva, per l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico in oggetto, in quanto trattasi di incarico per il quale si prevede un compenso inferiore ad euro 20.000,00;

Dato atto che tale incarico è già stato affidato, per il primo semestre 2009, al dott. Luca Marchesi, iscritto all'ordine dei giornalisti e laureato in Lettere (rif. determinazione n. 865 del 27.12.07);

Viste le risultanze delle elezioni amministrative del 6/7 giugno 2009 e del ballottaggio del 21/22 giugno 2009, in base alle quali in data 23/06/2009 è stato proclamato nuovo Sindaco di Mirandola il Sig. Maino Benatti;

Ritenuto opportuno su indicazione del Sindaco e in attesa della costituzione della nuova Giunta Comunale e delle decisioni in merito all'assetto definitivo da applicare allo Staff del Sindaco, rinnovare per un mese, sino al 31/07/2009, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra questo Comune ed il Dr. Luca Marchesi per lo svolgimento di attività a supporto dell'Ufficio Stampa comunale, per un compenso lordo di Euro 1.155,62;

Accertata la disponibilità del suddetto ad accettare il conferimento dell'incarico proposto;

Preso atto che, l'art. 34 del Collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2001 (legge n. 342 del 21.11.2000) ha disposto che, con decorrenza 1.1.2001 il reddito derivante dallo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa è assoggettato a tassazione non più in base alle specifiche regole del lavoro autonomo, ex-art. 49 del DPR 917/86 (Tuir), bensì secondo le disposizioni del reddito da lavoro dipendente, individuate agli artt. 48 e 48 bis del Tuir;

Preso altresì atto della comunicazione agli atti circa la posizione previdenziale del Dr. Marchesi Luca, ai fini dell'applicazione del contributo Inps di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95;

Precisato pertanto che il compenso risulta soggetto a:

- ritenuta Irpef, calcolata all'atto del pagamento, in base all'aliquota propria dello scaglione di reddito, nonché ad eventuali addizionali regionali e comunali Irpef;
- detrazioni, se ed in quanto dovute, previste per i redditi da lavoro dipendente;
- contributo previdenziale INPS, nella misura di 1/3 dell'aliquota applicata sul compenso lordo, previsto dalla Legge 8.8.95 n. 335, art. 2, comma 26;
- premio assicurativo INAIL previsto dall'art. 5 del D.lgs. 23.2.2000 n. 38, nella misura di 1/3;

Precisato che tale compenso non è assoggettabile ad IVA, ai sensi del DPR. 633/72;

Visto che il suddetto incarico di collaborazione coordinata e continuativa si conferisce nel rispetto dei seguenti principi, ai sensi dell'art. 409 del c.p.c. e dell'art. 2222 del c.c.:

- a) la collaborazione, ossia la costituzione di un rapporto autonomo e paritario tra le parti, senza alcun vincolo di subordinazione dell'incaricato;
- b) la coordinazione, da attuarsi tra le attività dell'incaricato e quelle proprie del committente, nell'ambito del quale l'Amministrazione può fornire direttive all'incaricato, nel rispetto della sua autonomia professionale;
- c) continuità, intesa quale perdurare nel tempo della prestazione, pur non escludendo possibili pause ed intermissioni nell'espletamento dell'attività lavorativa dell'incaricato;

Considerato che:

- con delibera di G.C. n.55/05 si è preso atto del protocollo d'intesa territoriale, per la definizione di criteri relativi alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), sottoscritto tra gli enti locali della Conferenza provinciale delle autonomie locali e le OO.SS. in data 23.12.03, definendo i criteri relativi alla stipula dei contratti di co.co.co., previo incontro sindacale;
- con determinazione n.507/08 si sono definiti i criteri e le modalità di copertura assicurativa, da attivare su base volontaria, da parte dei collaboratori, per l'anno 2009, in caso di sospensione temporanea della prestazione e del connesso trattamento economico, in caso di malattia ed infortunio, al cui onere l'Ente concorre nella misura del 60% del premio;
- sono in corso di perfezionamento gli atti tesi a garantire la medesima copertura assicurativa anche per l'anno 2009;

Precisato che il presente incarico rientra nella programmazione 2009 ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L. 112/08 convertito con legge n. 133/08, di cui alla deliberazione del C.C. n. 209/2008;

Precisato che il presente incarico è previsto e finanziato nel Piano di Impiego delle Risorse Umane 2009, approvato con deliberazione di G.C. n. 283 del 30.12.2008;

Considerato che sul Comune grava l'IRAP;

Visto l'art. 52, comma 67 della legge 448/01;

In rispetto al DPR 917/86, al D.Leg.vo 165/01, al D. Lgs. 267/2000;

In rispetto alla legge 335/95 e del D. Lgs. 38/2000;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore / Servizio;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, designato nella persona del Dirigente del 1° Settore, Avv. Luca Bisi;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267;

Vista la deliberazione di G.C. n. 283 del 30.12.2008 relativa a "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 e del Piano di impiego delle risorse umane 2009";

D E T E R M I N A

- di rinnovare per un mese, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dr. Luca Marchesi, per attività di supporto all'Ufficio Stampa comunale, alle condizioni previste nell'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di precisare che l'incarico verrà svolto nel periodo: 1.07.09 - 31.07.09;

- di precisare altresì che il compenso lordo è di EUR 1.155,62 e verrà corrisposto periodicamente con cadenza mensile;

- il compenso di cui al presente incarico viene qualificato, ai sensi degli artt. 47 e ss. del DPR 917/86, quale reddito da lavoro dipendente e pertanto soggetto a tutte le disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente, oltre che alle disposizioni previdenziali di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95 (contributo previdenziale INPS) e a quelle assicurative, di cui all'art. 5 del D.lgs. 38/2000 (premio Inail);

- di dare atto che gravano sull'Ente gli oneri relativi ai 2/3 rispettivamente del contributo previdenziale Inps e del premio assicurativo Inail;

- di dare altresì atto che contestualmente alla liquidazione dei compensi, si provvederà direttamente ad assumere l'impegno di spesa relativo premio Inail a carico dell'Ente (2/3) ed al tributo IRAP (8,50%);

- di impegnare la spesa di EUR 1.355,00 (pari al compenso lordo di EUR 1.155,62 oltre al contributo previdenziale INPS del 25,72% a carico del Comune nella misura dei 2/3 per euro 197,90 salvo modifiche percentuali disposte con norma di legge) al cap. 09/30/16, centro di costo 0011, voce di spesa 1490, codice incarico I2, integrando l'impegno 09/252 (previo storno dall'art.30);

- di dare atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 507/08 in caso di presentazione di quitanza di pagamento di polizza assicurativa in caso di malattia/infortunio, da parte del collaboratore, l'Ente provvederà al rimborso allo stesso del 60% del premio pagato in sede di stipula di polizza assicurativa per malattia ed infortunio, mediante l'assunzione del relativo impegno di spesa, contestualmente al rimborso (sono in fase di perfezionamento i relativi atti);

- di dare atto che il presente incarico rientra nella programmazione ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L. 112/08 convertito con legge n. 133/08, di cui alla deliberazione del C.C. n. 209/08 ed è altresì previsto nel Piano di Impiego delle Risorse Umane 2009, approvato con deliberazione di G.C. n. 283 del 30.12.2008;

- di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dell'allegato schema di disciplinare d'incarico con il suddetto incaricato;

- di sottoporre il presente atto al visto di conformità del responsabile Servizio Personale, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- di provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, in collaborazione con il Servizio Informatico, a numerazione avvenuta, alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web, prima dell'inizio dell'incarico, ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dell'art. 1, comma 127, della legge 662/1996;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio di Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

Il Dirigente 1° Settore
Avv. Luca Bisi

Visto: Il Sindaco
Maino Benatti

Allegato alla determinazione n. 382 del 30.6.09 che si compone di n. 6 (sei) facciate.

Il Dirigente 1° Settore
F.to Avv. Luca Bisi

**COMUNE DI MIRANDOLA
PROVINCIA DI MODENA**

**Disciplinare di rinnovo di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto
all'Ufficio Stampa comunale.**

Il giorno _____ duemila... (_ / _ / ____),

tra i signori:

- "omissis"

- Dr. Luca Marchesi, nato a Mirandola, il 26.12.62 e residente a Medolla, via Caduti, 32 (COD.FISC. MRCLCU62T26F240J), in possesso del diploma di laurea in Lettere;

PRESO ATTO

- della determinazione del Dirigente 1° Settore n. ____ del _____;

- della comunicazione agli atti circa la posizione previdenziale del Dr. Luca Marchesi, ai fini dell'applicazione del contributo Inps di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95, impegnandosi a segnalare eventuali modifiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DELL'INCARICO

Il Comune di Mirandola, come sopra rappresentato, conferisce al Dr. Luca Marchesi, per il periodo 1.07.2009 - 31.07.2009, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto all'Ufficio Stampa comunale.

L'incarico viene conferito secondo le condizioni e modalità di cui al presente disciplinare, di seguito indicate.

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 del codice civile e dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.

I tempi e le modalità delle prestazioni sono concordemente stabiliti in base alle necessità ed alle esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore.

Il collaboratore è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, fermo restando il divieto di svolgere attività che creino danno all'immagine o pregiudizio dell'Ente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui ha comunicazione e prende a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

ART. 3 - PRESTAZIONI FORNITE DAL COLLABORATORE E MODALITA' OPERATIVE ALL'INCARICO

I principali risultati, che l'incaricato è tenuto ad assicurare, nel rispetto dell'art. 2222 del Codice Civile, sono i seguenti:

- attività di supporto all'Ufficio Stampa Comunale, coadiuvando in questo il responsabile dell'Ufficio dott. Fabio Montella, con particolare riguardo alla redazione di comunicati stampa e del mensile comunale "Indicatore Mirandolese".

Il collaboratore si impegna a realizzare l'incarico conferito secondo le seguenti modalità operative e con un impegno settimanale di massima pari a quindici ore nell'arco di cinque giornate (sabato escluso):

a) le prestazioni, di cui all'art. 1, saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Mirandola e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato;

b) l'incaricato, al fine di poter predisporre il materiale informativo, avrà accesso agli atti e documenti amministrativi pubblici presso i vari uffici comunali;

c) ogni elaborato, articolo, inchiesta, prodotti, dall'incaricato diventerà di proprietà del Comune, che potrà farne l'uso ritenuto opportuno, con i soli obblighi nella riproduzione di:

- completezza del prodotto;

- indicazione su richiesta del nome dell'autore;

- esclusione automatica della firma in caso di tagli o modifiche non concordati;

d) l'incaricato si coordinerà con il responsabile dell'Ufficio stampa comunale, dott. Fabio Montella.

L'Ente mette a disposizione del collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e garantisce il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo, che può essere consensualmente rivisto durante il rapporto, con il collaboratore stesso.

Per realizzare un miglior coordinamento tra le prestazioni rese dal collaboratore con le attività dell'Ente, si individua come sede di attività l'Ufficio di Staff del Sindaco.

Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'Ente, al fine dell'espletamento dell'attività affidata.

L'Ente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, sullo stato di avanzamento delle attività ovvero una relazione finale.

Da parte del collaboratore potranno avvenire temporanee sospensioni del rapporto per esigenze particolari e personali, tali da non pregiudicare la realizzazione dell'incarico ed il conseguimento del risultato, che dovranno essere concordate con l'Ente.

Il responsabile del servizio verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso. L'incaricato, su richiesta del responsabile del servizio è tenuto a redigere apposita relazione in merito in merito alla realizzazione dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è stabilita per il periodo 01.07.2009 - 31.07.2009.

In presenza di circostanze sopravvenute l'Ente comunica l'eventuale l'intenzione di rinnovare il rapporto di collaborazione di norma 30 giorni prima della scadenza del presente contratto.

L'eventuale rinnovo del contratto di collaborazione deve risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti. E' esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.

ART. 5 - FORMAZIONE

Il collaboratore può partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dall'Ente nei confronti dei propri dipendenti, ogniqualvolta l'Ente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.

ART. 6 - DIRITTI SINDACALI

L'Ente riconosce al collaboratore l'esercizio dei diritti sindacali e precisamente nella possibilità di:

- partecipare alle assemblee dei co.co.co., sulle materie di proprio interesse, indette dalle oo.ss. firmatarie dell'intesa provinciale del 23.12.2003;

- eleggere una propria rappresentanza diretta;

- aderire alle oo.ss. e partecipare ai relativi organismi.

ART. 7 - AMBIENTE DI LAVORO

L'Ente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D.Lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed a mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia a tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso lordo è di EUR 1.155,62 e verrà corrisposto periodicamente con cadenza mensile.

Il suddetto compenso include una somma forfetaria riconosciuta a titolo di concorso alle spese per il pasto sostenute dal collaboratore in relazione alle modalità della prestazione ovvero a particolari necessità.

In caso di trasferte, autorizzate dall'Ente per lo svolgimento del servizio è riconosciuto al collaboratore il rimborso chilometrico (nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina), il rimborso delle spese di viaggio, del biglietto dei mezzi utilizzati, del vitto ed alloggio, dietro presentazione di idonea documentazione.

Il compenso di cui al presente incarico viene qualificato, ai sensi degli artt. 47 e ss. del DPR 917/86, quale reddito da lavoro dipendente e pertanto soggetto a tutte le disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente, oltre che alle disposizioni previdenziali di cui all'art 2, comma 26, della legge 335/95 (contributo previdenziale INPS) e a quelle assicurative di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 (premio Inail).

ART. 9 - EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, maternità, il rapporto di collaborazione resta sospeso. Nulla è dovuto dall'Ente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione.

Il collaboratore deve comunicare tempestivamente all'Ente l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione. L'Ente può richiedere la relativa documentazione sanitaria.

Ove ricorrano i suddetti casi, il rapporto contrattuale può essere prorogato, senza diritto ad alcuna maggiorazione, qualora l'Ente ne ravvisi l'esigenza e sussistano ancora le condizioni, le attività, i progetti che hanno portato alla stipula del contratto stesso, per una durata da definirsi in relazione alle esigenze ed alla natura della prestazione oggetto dell'incarico e fermo restando i seguenti criteri:

* in caso di maternità: per un massimo di 6 mesi compresi tra 3 mesi precedenti il parto e 5 mesi successivi allo stesso. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza.

* In caso di infortunio: fino ad un massimo di 75 giorni continuativi.

* In caso di malattia: fino ad un massimo di 75 giorni.

In caso di superamento dei suddetti periodi, l'Ente può risolvere immediatamente il rapporto. L'Ente può altresì risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesi, superino i 85 giorni (di calendario) in ragione d'anno.

I periodi di sospensione suddetti si riferiscono a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente provvede alla copertura assicurativa INAIL, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, del collaboratore.

Il collaboratore ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa, in caso di assenza per malattia o infortunio con interruzione del compenso di cui all'art. 9, secondo le modalità e criteri definiti con determinazione dirigenziale. L'Ente, nel caso il collaboratore attesti l'avvenuta stipula di polizza assicurativa, concorre al relativo onere, per un importo pari al 60% del premio. Tale somma viene rimborsata, in occasione della prima liquidazione utile, dietro presentazione della quietanza di pagamento da parte del collaboratore.

L'Ente provvede ad inserire il collaboratore tra i beneficiari della copertura assicurativa dell'Ente per responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 - INFORTUNIO

In caso di infortunio del collaboratore l'Ente provvede a predisporre apposita denuncia da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico sugli infortuni.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2229 e ss. del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari.

ART. 13 - INADEMPIENZE E RESPONSABILITA'

Nel caso di risultati insoddisfacenti o non conformi a quanto pattuito, l'Ente può richiedere al collaboratore le opportune integrazioni, fissando un termine per adempiere, con la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento, in casi gravi o di persistente negligenza.

L'Ente può procedere alla risoluzione del presente contratto in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.

ART. 14 - RECESSO

Nel caso in cui l'Ente receda dal contratto anticipatamente, in modo unilaterale (art. 2227 c.c.) deve comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito e corrispondendo allo stesso, a seguito del mancato guadagno, un'indennità pari al 30% dei compensi residui, previsti dal contratto.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso dell'Ente per giusta causa.

Il collaboratore può recedere dal contratto anticipatamente, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il periodo di preavviso non è dovuto in caso di recesso per giusta causa. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso l'Ente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso, tranne nei

casi in cui tale recesso sia stato tra le parti concordato con atto scritto.

ART. 15 - SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il contratto di collaborazione si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, di cui all'art. 9;
- per recesso da parte dell'Ente, di cui agli artt. 13 e 14;
- per recesso da parte del collaboratore, di cui all'art. 14;
- per ogni altro caso previsto dal codice civile.

ART. 16 - OBBLIGHI

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che possa eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Modena.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del collaboratore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella, allegato B, al DPR 642/72, giusta risoluzione 36/E, del 5.2.2002 dell'Agenzia delle Entrate e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, tariffa parte 2°, del DPR 26.4.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il collaboratore dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito indicate:

art. 13 - inadempienze e responsabilita'

art. 14 - recesso

art. 15 - scioglimento del contratto

art. 17 - controversie

IL COLLABORATORE

Con l'assistenza del Segretario Generale, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 382 DEL 30.6.09

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione coordinata continuativa al Giornalista dott. Luca Marchesi nell'ambito dell'Ufficio Stampa Comunale - sino al 31/07/2009.

=====

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma, dell'art. 153, del D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267:

- (X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il predetto "VISTO", per le seguenti motivazioni:

DATA 30.6.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dr. Mirko Bruschi)

=====